

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21772 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: BISOGNI GIACINTO

Data pubblicazione: 27/10/2016

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

CALOR CASA di Rocco Cardaciotto & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario Rocco Cardaciotto, elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d'Oro 184/190 (studio avv. Gilda Martire), presso gli avv.ti Giovanni Giovinazzo (fax n. 0966655023, p.e.c.: [avv.giovinazzogiovanni@pecstudio.it](mailto:avv.giovinazzogiovanni@pecstudio.it)) e Pietro De Pasquale (fax n. 0966949760, p.e.c. [pietro.depasquale@coapalmi.legalmail.it](mailto:pietro.depasquale@coapalmi.legalmail.it)), dai quali è rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;

- ricorrente -

4561

nei confronti di

2016

Giuseppe Cardaciotto, elettivamente domiciliato in

*Bisogni*



Roma, via Anastasio II 416, presso lo studio dell'avv. Stefano Radicioni, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zicaro, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta versata nel giudizio davanti al Tribunale di Palmi, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 0984/1863433 e alla p.e.c. valerio.zicaro@avvocaticosenza.it;

- resistente -

avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 680/2015, emessa e depositata il 7.10 2015, n. R.G. 799/2014;

Rilevato che

1. Con atto di citazione del 14 maggio 2014 la Calor Casa di Cardaciotto Rocco & C. s.a.s. ha convenuto davanti al Tribunale di Palmi Giuseppe Cardaciotto per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni provocati con una serie di comportamenti illeciti tenuti nel periodo 1 9 ottobre 2010 - 12 agosto 2012 in cui aveva ricoperto la carica di socio accomandatario gerente della società.
2. Si è costituito Giuseppe Cardaciotto e ha preliminarmente eccepito la improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale in forza della clausola

Broggi



compromissoria contenuta nell'art. 14 dell'atto costitutivo della società attrice ("Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci e alcuni di essi e i loro eredi e la società circa l'interpretazione ed esecuzione di questo contratto sarà rimesso al giudizio di tre amichevoli compositori due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti convenute e il terzo dai due arbitri così eletti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Palmi").

3. Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 680/2015 ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione.
4. Propone ricorso per regolamento di competenza Calor Casa s.a.s.
5. Resiste al ricorso Giuseppe Cardaciotto depositando memorie difensive.
6. La Procura Generale - con nota del 4/11 aprile 2016 - ha chiesto di dichiarare, previo annullamento della sentenza n. 680/2015, la competenza del Tribunale di Palmi per non rientrare la controversia nell'oggetto della clausola compromissoria, clausola da ritenere comunque non applicabile in ragione della sopravvenuta nullità della medesima per contrarietà alle norme attualmente vigenti (art. 34 del d.lgs. n. 5/2003) come interpretate dalla giurisprudenza di

B. B.



legittimità che non riconosce l'ultrattività delle clausole che prevedono la nomina di arbitri da parte dei soci.

Ritenuto che

7. Il ricorso è fondato e sono da condividere i rilievi della Procura Generale contenuti nella citata nota del 4/11 aprile 2016. Infatti la controversia ha ad oggetto non l'interpretazione ed esecuzione del contratto ma l'azione risarcitoria proposta dalla società nei confronti del suo ex amministratore per una serie di comportamenti illeciti e lesivi (iscrizione di false poste in bilancio mediante fittizia imputazione nei rendiconti, alla voce prelevamenti dei soci, di importi mai percepiti da questi ultimi; sviamento della clientela; indebita detenzione e mancata consegna alla società di assegni emessi da clienti a saldo di fatture; emissione a proprio favore di assegni dal conto della società; esecuzione di operazioni bancarie sul conto della società in epoca successiva alla cessazione della carica di amministratore).
8. Inoltre, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. *Cass. Civ. sezione I n. 15481/2015 del 28 luglio 2015*), "la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del

B.201



d.lgs. n. 5 del 2003, che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla dalla data d'entrata in vigore del citato decreto e, nel caso di arbitrato irrituale, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale sia stato avviato prima di tale momento, dovendosi ritenere che la previsione di inapplicabilità della nuova disciplina ai giudizi pendenti, stabilita dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2003, sia intesa a far salvi gli eventuali giudizi arbitrali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma non già gli effetti della clausola arbitrale preesistente, che costituisce negozio e non atto processuale". Né può avere alcun rilievo la previsione nella clausola per cui si controverte dell'attribuzione di un potere di nomina al Presidente del Tribunale di Palmi dato che si tratta di una previsione che attribuisce un potere di nomina parziale e residuale (cfr. *Cass. civ. sezione I, n. 3665 del 17 febbraio 2014* secondo cui la clausola che preveda la nomina di un arbitro ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non

*Broggi*



fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 680/2015 del Tribunale di Palmi cui rimette la causa anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2016.

Il Presidente  
Vittorio Ragonese

*Bisogni*